

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 13

Formazione professionale

- 1.** Per il perseguimento delle finalità della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale, regionale o esterno, di cui agli articoli 10 e 12 e ad assumerne la relativa spesa.
- 2.** L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere la spesa corrispondente alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, all' interno o all' esterno della regione e/o del territorio nazionale, da enti, istituti o associazioni qualificate nel settore delle nevi e delle valanghe.